

PARTE II

*A cura di Antonella Boffano e Federica Moi
(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)*

TITOLO II

Le sanzioni

CAPO I

QUADRO GENERALE

1. I criteri sanciti dalla legge delega per la razionalizzazione e l'adeguamento dell'impianto sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro	87
2. Le novità rispetto alla previgente disciplina	90

CAPO II

Le diverse fattispecie di sanzioni

1. SANZIONI GENERALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	93
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di documenti di valutazione dei rischi	94
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi in particolari comparti produttivi	95
Sanzioni generali a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza e tutela dei lavoratori	96
Sanzioni a carico del datore di lavoro per la violazione delle disposizioni in materia di appalto e sulla formazione dei lavoratori	97
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di formazione e di comunicazione all'Inail	98
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazioni relative alla redazione del documento di valutazione dei rischi	99
Sanzioni a carico del datore di lavoro e dal dirigente nei casi in cui pericoli gravi e immediati	100
Sanzioni generali a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazioni delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminali	101
- segue- Art. 55, comma 4, lett. c)	101
Sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro e dirigente in caso di violazione di disposizioni in materia di appalti e comunicazioni all'Inail	103
- Segue- : Articolo 55, comma 4, lettera l), n), o)	104

2. SANZIONI GENERALI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI_____	105
Sanzioni generali per il preposto_____	106
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori_____	107
Sanzioni per i lavoratori_____	108
Articolo 60_____	109
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza_____	110
Articolo 68_____	110
3. ULTERIORI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LAVORAZIONI SPECIFICHE_____	111
Sanzioni a carico del datore di lavoro per imprese che effettuano lavori sotto tensione o in presenza di atmosfere esplosive_____	112
Sanzioni a carico del datore di lavoro per le violazioni amministrative meno gravi delle disposizioni che regolano le caratteristiche delle attrezzature di lavoro_____	113
4. SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLE CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO._____	114
Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni che regolano le caratteristiche delle attrezzature di lavoro_____	115
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso_____	116
Sanzioni a carico del committente e del responsabile dei lavori_____	117
Sanzioni amministrative a carico del committente o del responsabile dei lavori per violazione delle disposizioni sulle demolizioni_____	118
5. SANZIONI A CARICO DEI COORDINATORI_____	119
Sanzioni a carico del coordinatore per la progettazione_____	120
Sanzioni a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori_____	121
-Segue- Articolo 158, comma 2, lettera a)_____	122
6. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA_____	123
Sanzioni a carico di imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi_____	124
Sanzioni a carico dei preposti delle imprese affidatarie delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi_____	125
- Segue -Sanzioni per lavori di sbancamento, in pozzi e cunicoli, tetti e lucernari, impianti elettrici, edilizia_____	126
Sanzioni a carico dei preposti che operano nel settore dell'edilizia_____	128
Sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per lavori effettuati in cantiere_____	129

- Segue -Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie ed esecutrici in materia edilizia_____	130
Sanzioni a carico di lavoratori autonomi, anche esercenti la propria attività in cantiere e lavoratori dipendenti_____	132
Sanzioni a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione della segnaletica di sicurezza_____	133
Sanzioni a carico del preposto per la violazione della segnaletica di sicurezza_____	134
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazioni delle disposizioni sulla movimentazione dei carichi_____	135
Sanzioni a carico del preposto per violazione delle disposizioni sulla movimentazione dei carichi_____	136
7. DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO VIDEOTERMINALI O ATTREZZATURE CHE SVILUPPANO RADIAZIONI OTTICHE O CAMPI ELETTRICITÀ_____	137
Sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazione delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminali_____	138
Sanzioni a carico del preposto in caso di violazione delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminali_____	139
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dai rischi di esposizioni a radiazioni ottiche_____	140
-Segue-(Articolo 219, comma 2, lettera b)_____	141
8. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE_____	142
Articolo 58 lettera a), b)_____	143
Articolo 58, lettera c)_____	144
Articolo 58, lettera d), e)_____	145
Violazione dell'obbligo di nomina del medico competente_____	146
Articolo 220_____	147
9. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE_____	148
Circostanza attenuante_____	149
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto_____	150
10.CONTRAVVENZIONI_____	150
Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758_____	151

Articolo 301_____	151
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231_____	152
Esercizio di fatto di poteri direttivi da parte del datore di lavoro, dirigente e preposto_____	153
Esercizio di fatto di poteri direttivi_____	153
Principio di specialità_____	154

PARTE II

*a cura di Federica Moi e Antonella Boffano
(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale).*

Titolo I Le sanzioni Capo I Quadro generale

1. I criteri sanciti dalla legge delega per la razionalizzazione e l'adeguamento dell'impianto sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro.¹³³

Il testo unico in analisi reca una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessario per attuare il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, della legge 3 agosto 2007, n. 123¹³⁴, e, quindi, garantire la rimodulazione degli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente propri.

Detto articolo, al comma 2, lett. f delega il governo ad emanare un testo unico volto, tra l'altro, alla riformulazione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,

¹³³ Una trattazione completa sui criteri sanciti dalla legge delega è contenuta nella Parte I, Titolo I, Capo II.

¹³⁴ L'articolo 1, comma 2, lett f) così recita: "I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

- 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- 2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
- 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
- 4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
- 5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
- 6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;"

amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della medesima legge delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione. Tutto ciò attraverso **la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi**, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Di conseguenza le **sanzioni penali** dell'arresto e dell'ammenda, verranno previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano **interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, **con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi.**

Infine la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila è limitata alle infrazioni non punite con sanzione penale.

Rappresenta un'importante innovazione anche l'articolo 2 della legge delega perché affermando che **"in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso"** crea una circolarità nell'intervento sanzionatorio in quanto permette all'INAIL di intervenire sistematicamente nei confronti dei datori di lavoro che violano le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro **creando un effetto dissuasivo e di importante deterrenza rispetto alla commissione di tali inosservanze.**

Infine, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l'articolo 9 della legge delega prevede **l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che aveva già introdotto la punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili, **superando il tradizionale principio secondo il quale "societas delinquere et puniri non potest"**. Tale decreto che, **tuttavia, non intacca né contrasta in alcun modo il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale**, contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo comminate nei confronti delle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti commessi da coloro che operano al loro interno. Le sanzioni sono comminate allorché non siano predisposti ed adottati, da parte della società, gli appositi modelli di organizzazione e gestione i cui contenuti sono espressamente previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto 231/2001. Secondo la giurisprudenza, "i modelli debbono necessariamente rispondere alle esigenze previste dal comma 2 dell'art. 6 citato, ovvero sia individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (nell'ipotesi evidentemente di predisposizione dei modelli prima della commissione del fatto, come prevede l'art. 6), prevedere specifici protocolli diretti a

programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere l'istituzione di un organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon funzionamento, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo [...]" (Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 4 aprile 2003.)

Le sanzioni pecuniarie individuate nel decreto hanno funzione prevalentemente repressiva mentre quelle interdittive, applicabili ai casi più gravi, sono finalizzate ad evitare una futura ulteriore condotta illecita. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.. 231/2001 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In pratica, il D.lgs.. 231/2001 ha configurato **“la responsabilità dell'ente per il fatto commesso dalla persona fisica, quando la realizzazione di quel fatto sia in qualche modo rimproverabile alla persona giuridica.** [...] Ciò è stato fatto attraverso la previsione di criteri di imputazione che consentono di riferire alla persona giuridica il reato commesso dall'autore materiale – e già proprio dell'ente sul piano oggettivo dell'interesse o del vantaggio – quale conseguenza di un difetto di organizzazione, che si risolve nell'omesso controllo sull'operato dei dirigenti o dipendenti, nonché nella mancata adozione di validi ed efficaci protocolli di comportamento aziendale. In questo modo la colpa dell'ente collettivo è costruita sul modello che i tedeschi chiamano “colpa di organizzazione” che, nella sua accezione garantista, si traduce nell'impossibilità di applicare la sanzione alla persona giuridica, qualora non si riesca a dimostrare tali carenze strutturali ed organizzative, sulle quali poggia il giudizio di “rimproverabilità”, che esprime l'essenza ” della colpevolezza dell'organismo collettivo.” Il comma 2 del medesimo

articolo individua poi il campo di applicazione soggettivo del decreto, prevedendo che **“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”**. Ai sensi dell'art. 5, inoltre, presupposto per la punibilità dell'ente è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. L'ente non risponde se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2. Le novità rispetto alla previgente disciplina

Rispetto al d.lgs.. 626/1994 la prima e più evidente novità apportata dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro concerne **l'inasprimento delle sanzioni bilanciata dalla loro riduzione numerica** unitamente ad una migliore organizzazione generale del testo.

Un primo esempio delle volontà del legislatore di punire più duramente i comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute dei lavoratori basti considerare che l'art. 55 prevede la sanzione da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro per il datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi o la redazione del relativo documento, o addirittura nel caso rediga semplicemente un documento incompleto; porta alla medesima sanzione anche l'omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per quanto concerne l'organizzazione testuale dell'impianto sanzionatorio si rileva che le sanzioni pur essendo, in parte, raggruppate in un capo a sé stante (il capo IV), simile al titolo IX della precedente disciplina, **si collocano successivamente negli articoli di chiusura ad ogni singolo titolo del decreto sicurezza** e si riferiscono di volta in volta alle diverse e specifiche lavorazioni, come ad esempio quelle che espongono i lavoratori ad agenti fisici o chimici, i lavori edili oppure quelli da eseguirsi in ambienti particolarmente pericolosi.

In argomento pare opportuno segnalare l'articolo 159, lett. a) che punisce con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3000 a 12000 euro il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta alcune precauzioni, espressamente individuate dal decreto, per lavori effettuati in prossimità di impianti elettrici oppure quelli che si eseguono in pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere. In tali ultimi casi le misure di prevenzione e protezione sono volte ad evitare che la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi che possano arrecare danni alla salute dei lavoratori ivi impiegati.

In particolare, il capo IV individua le condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti già precedentemente sanzionati come datori di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti, fabbricanti installatori, medici competenti e lavoratori. **Tuttavia l'articolo 57 introduce una prima rilevante novità punendo con l'arresto o con l'ammenda non soltanto le violazioni commesse dai fabbricanti ma anche quelle compite dai fornitori.**

Altra disposizione assolutamente **nuova** è contenuta all'articolo 60 che commina **sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.**

Di rilievo risulta altresì **l'articolo 61 che reca disposizioni in materia di processo penale e disciplina l'azione di regresso e la costituzione di parte civile.**¹³⁵

¹³⁵ L'articolo 61 così recita: “in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

A titolo meramente esemplificativo, al fine di comprendere meglio la volontà del legislatore di sanzionare più duramente i comportamenti che mettano a repentaglio la salute dei lavoratori pare opportuno ricordare che, per i casi gravi, è prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi; per quelli meno gravi (ad esempio quelli relativi ad alcuni tipi di inadempimento) si applica invece la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o l'ammenda, con la graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni

Inoltre, per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto, il datore di lavoro che si impegni fin da subito ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, anche in ritardo, all'obbligo violato, ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso, la sostituzione della stessa con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Tale possibilità è esclusa qualora il datore di lavoro sia recidivo o si siano causati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Per completezza si segnala che alcune violazioni sono sanzionate sia che vengano poste in essere dal datore di lavoro oppure dal dirigente sia che vengano compiute dal preposto con la differenza che sono punite più severamente se commesse dal primo soggetto.

Ad esempio l'articolo 170 punisce il datore di lavoro ed il dirigente con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.¹³⁶La condotta suddetta costituisce fatto penalmente rilevante anche per il preposto ma l'entità della pena è inferiore (arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200).

Infine il titolo XII è espressamente dedicato alle disposizioni in materia penale e di procedura penale. Tra le disposizioni di maggior rilievo si segnala l'articolo 298, di natura procedurale, attinente al **principio di specialità** in cui si stabilisce che qualora uno stesso fatto venga punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del decreto si applica la disposizione speciale.

Altre disposizioni procedurali si rinvengono agli articoli 301 in materia di **prescrizione ed estinzione del reato** relativamente alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto in analisi nonché da altre

lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

¹³⁶ Art. 168, comma 1. “Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

disposizioni aventi forza di legge per sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'articolo 302 sulla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, l'articolo 303 sulla **riduzione della pena** nel caso in cui il contravventore, entro prestabiliti termini si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Il titolo reca altresì disposizioni sostanziali come l'articolo 299 **sull'esercizio di fatto dei poteri direttivi** e l'articolo 300 che **sostituisce** l'articolo 25 – opties (**omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e delle sicurezza sul lavoro**) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Capo II

Le diverse fattispecie di sanzioni

L'analisi degli articoli relativi alle sanzioni è stata affrontata attraverso l'inserimento di ciascuna disposizione di interesse in una tabella esplicativa così strutturata:

1. il primo riquadro, colorato in giallo, contiene il/i soggetto/i a carico dei quali sono comminate le sanzioni;
2. il secondo riquadro, colorato in arancione, contiene l'entità della sanzione;
3. i riquadri sottostanti invece raggruppano:
 - le condotte penalmente rilevanti;
 - i comportamenti che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

In alcuni casi, per miglior chiarezza espositiva, ci si è discostati dallo schema generale sopra descritto: ad esempio nei casi in cui una medesima sanzione è prevista a carico di tre tipologie diverse di datori di lavoro i riquadri, posizionati in verticale, hanno tre diverse colorazioni.

Inoltre sono state raggruppate le sanzioni relative alle violazioni della disciplina sull'igiene e sicurezza in materia di lavoro poste in essere dal medico competente e gli articoli che contengono disposizioni penali e di procedura penale.

Infine, per facilitare, da parte degli utenti, l'individuazione della sanzione di interesse è stato redatto un indice interattivo contenente i titoli delle diverse tabelle che sono, in questo modo, immediatamente raggiungibili dal lettore.

1. SANZIONI GENERALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

**Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in
materia di documenti di valutazione dei rischi
Articolo 55, comma 1**

DATORE DI LAVORO

ARRESTO DA 4 A 8 MESI

OPPURE

AMMENDA DA 5.000 A 15.000 EURO


1) omissione della valutazione dei rischi e del documento di valutazione del medesimo (art. 17, comma 1, lett a);

2) adozione del documento in assenza dei seguenti elementi:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- l'adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- l'aggiornamento le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

3) mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione salvo il caso che tale attività venga svolta direttamente dal datore di lavoro (art. 34).

Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi in particolari comparti produttivi
Articolo 55, comma 2



**Sanzioni generali a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi di
sicurezza e tutela dei lavoratori
Articolo 55, comma 4, lettera b)**

DATORE DI LAVORO

ARRESTO DA TRE A SEI MESI OPPURE AMMENDA DA 2000 A 5000 EURO

<p>Se il datore di lavoro e il dirigente violano i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori. <p>Se il datore di lavoro viola l'articolo 18 comma 2 che obbliga il datore di lavoro a fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la natura dei rischi; • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • i dati di cui al comma 1, lettera q) del medesimo articolo e quelli relativi alle malattie professionali; • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. <p>Se il datore di lavoro viola l'articolo 46, comma 2 che recita: "nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima non fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; • se il datore di lavoro non programma gli interventi, non prende i provvedimenti e non dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; • se il datore di lavoro non adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; • se il datore di lavoro tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, non prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e non stabilisce i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
--	---


**Sanzioni a carico del datore di lavoro per la violazione delle disposizioni in materia di appalto e sulla formazione dei lavoratori
Articolo 55, comma 4, lettera d)**

DATORE DI LAVORO

ARRESTO DA QUATTRO A OTTO MESI O CON L'AMMENDA DA 1500 A 6000 EURO

<p>In caso di violazione dell'articolo 26 comma 1, 2 che stabilisce quanto segue:</p> <p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:</p> <p>a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;</p> <p>b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p>	<p>Se il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, non frequenta corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>
---	---

**Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di formazione e di comunicazione all'Inail
Articolo 55, comma 4, lettera e), f)**



Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazioni relative alla redazione del documento di valutazione dei rischi
Articolo 55, comma 3


DATORE DI LAVORO

```
graph TD; A[DATORE DI LAVORO] --> B[AMMENDA DA 3.000 A 9.000 EURO]; B --> C[...];
```

AMMENDA DA 3.000 A 9.000 EURO

- se redige il documento di valutazione dei rischi senza la collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- se non rielabora il documento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
- se il documento di valutazione non contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- se il documento di valutazione non contiene l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e dal dirigente nei casi in cui pericoli gravi e immediati (Articolo 55, comma 4, lettera a)



**Sanzioni generali a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazioni delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videotermini
Articolo 55, comma 4, lettera b)**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA EURO 2.000 A 5.000

In caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. d); h) e v) che dispone che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35.

In caso di violazione dell'articolo 18, comma 2 che dispone che il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Violazione dell'articolo 26, comma 1 lett. b) che stabilisce che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Violazione dell'articolo 43, comma 1, lett. d) ed e) che sancisce i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro:


- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Violazione dell'articolo 45 comma 1 che stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Violazione dell'articolo 46 comma 2 che stabilisce che nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

-

segue- Art. 55, comma 4, lett. c), d)



**Sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro e dirigente in caso di violazione di disposizioni in materia di appalti e comunicazioni all'Inail
 Articolo 55, comma 4, lettera g), h), i)**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

**SANZIONE
 AMMINISTRATIVA
 PECUNIARIA DA 2500 A
 10000 EURO**

**SANZIONE
 AMMINISTRATIVA
 PECUNIARIA DA
 2500 A 7500 EURO**



**SANZIONE
 AMMINISTRATIVA
 PECUNIARIA DA
 1000 A 3000 EURO**





Se il datore di lavoro o il dirigente nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto:

- non munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- non custodisce i documenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Se il datore di lavoro non sottopone all'esame dei partecipanti alle riunioni indette nella aziende con più di 15 lavoratori (datori di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza):

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro e del dirigente all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.



Medesima violazione ma con riferimento agli infortuni superiori a 1 giorno.

L'applicazione di questa sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

- Segue- : Articolo 55, comma 4, lettera l), n), o)

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 100 A
500 EURO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 1000 A 3000
EURO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA 500 EURO


Violazione dell'articolo 26 comma 8 che recita:
“nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”

Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37).

Violazione dell'articolo 18 comma 1, lett. aa): comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. SANZIONI GENERALI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI

Sanzioni generali per il preposto Articolo 56



Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori Articolo 57

PROGETTISTI – FABBRICANTI – FORNITORI – INSTALLATORI

ARRESTO FINO A UN MESE O AMMENDA DA 600 A 2000 EURO

ARRESTO DA QUATTRO A OTTO MESI O CON L'AMMENDA DA 15000 A 45000 EURO.

ARRESTO FINO A TRE MESI O AMMENDA DA 1000 EURO A 3000 EURO.

Violazione dell'articolo 22 che recita: "i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia".

Violazione dell'articolo 23 che recita: "sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione."

Violazione dell'articolo 24 che recita: "gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti."

Sanzioni per i lavoratori Articolo 59

LAVORATORI

ARRESTO FINO A UN MESE O AMMENDA
DA 200 A 600 EURO

SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 50 A 300 EURO




Se il lavoratore viola i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Violazione dell'articolo 20, comma 3 che recita:
"I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto".

Sanzioni a carico dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
Articolo 60



Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza
Articolo 68

DATORE DI LAVORO			
L'ARRESTO DA SEI A DODICI MESI O L'AMMENDA DA 4.000 A 16.000 EURO	L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA 2.000 A 10.000 EURO	L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA 2.000 A 10.000 EURO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1.000 A 2.500 EURO
↓	↓	↓	↓
<p>Violazione del divieto di consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.</p>	<p>Violazione dell'articolo 64 che stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché:</p> <p>a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2,3;</p> <p>b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;</p> <p>c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p> <p>d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;</p> <p>e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.</p>	<p>Violazione dell'articolo 65 commi 1 e 2 che stabiliscono che è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Il comma 2 afferma che in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</p>	<p>Violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2 che recita: "La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati."</p>

**3. ULTERIORI SANZIONI
A CARICO
DEL DATORE DI LAVORO
PER LAVORAZIONI SPECIFICHE**

Sanzioni a carico del datore di lavoro per imprese che effettuano lavori sotto tensione o in presenza di atmosfere esplosive
Articolo 87, comma 1

DATORE DI LAVORO

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 2.000 A 10.000

Se viola il divieto di eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
- b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
 - 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
 - 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
- c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
 - 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
 - 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

Se non adotta disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi nel caso in cui occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette.

Se non provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati all'inscospicuo elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Sanzioni a carico del datore di lavoro per le violazioni amministrative meno gravi delle disposizioni che regolano le caratteristiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 87, comma 3

DATORE DI LAVORO



SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 750 A EURO 2.500



<ul style="list-style-type: none"> Mancata conformità delle caratteristiche delle attrezzature costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono le direttive comunitarie di prodotto oppure costruite antecedentemente all’emanazione delle stesse limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI. 	<ul style="list-style-type: none"> Violazione dell’obbligo di garantire che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di sicurezza rispondano ai principi dell’ergonomia. Violazione dell’obbligo di redigere per iscritto i risultati dei controlli effettuati sulle attrezzature e di conservare la documentazione al fine di renderla disponibile agli organi di vigilanza¹³⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verbalizzazione dei controlli periodici effettuati sullo stato di conservazione ed efficienza degli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini.
---	--	--

¹³⁷ Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a prima verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità di tali verifiche è definita nell’allegato VII. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

**4. SANZIONI RELATIVE
ALLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI
SULLE CARATTERISCHE PRESCRITTE
PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO.**

Sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione delle disposizioni che regolano le caratteristiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 87, comma 1

DATORE DI LAVORO

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 2.000 A 10.000

- Se le attrezzature di lavoro non sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

attenzione

Le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari oppure antecedentemente all'emanazione delle stesse devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, parte II (limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9).

- Se fornisce al lavoratore attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto oppure alle disposizioni di cui all'allegato V.

- Se non adotta le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), del presente decreto.

- Se non cura la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

- Se non dispone (qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici) che:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

- Se non provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;

2) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 87, comma 3, lettera c)

NOLEGGIATORI E CONCEDENTI IN USO


SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 750 A EURO 2.500

Per chiunque **venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria** attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2 e **non attesti** sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.


Per chiunque **noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore** e, al momento della cessione, non attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

L'articolo 72 comma 2 precisa che dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del decreto sicurezza.

**Sanzioni a carico del committente e del responsabile dei lavori
Articolo 157, comma 1, lettera a), b)**



**Sanzioni amministrative a carico del committente o del responsabile dei lavori
per violazione delle disposizioni sulle demolizioni
Articolo 157, lettera c), d)**



5. SANZIONI A CARICO DEI COORDINATORI

Sanzioni a carico del coordinatore per la progettazione Articolo 158, comma 1

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.



ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3.000 A 12.000 EURO.



Se durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- non redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- non predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che recita : “interventi di manutenzione ordinaria”: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

**Sanzioni a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Articolo 158, comma 2, lettera b)**

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI



ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1250 A 5000 EURO



Nel caso in cui non verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

-Segue- Articolo 158, comma 2, lettera a)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI È PUNITO

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON
L'AMMENDA DA 3000 A 12000 EURO.

ARRESTO DA TRE
A SEI MESI O CON
L'AMMENDA DA
3000 A 8000 EURO.

ARRESTO DA
DUE A
QUATTRO MESI
O AMMENDA
DA 1250 A 5000
EURO

Mancanza: durante la realizzazione dell'opera:


- della verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Violazione art 92, comma 2, che stabilisce : "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b)."


Nel caso in cui non verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

6. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

**Sanzioni a carico di imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi.
Articolo 159, comma 1, lettera a)**



Sanzioni a carico dei preposti delle imprese affidatarie delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
Articolo 159, comma 1, lettera c); comma 2, lettera a)



**- Segue -Sanzioni per lavori di sbancamento, in pozzi e cunicoli, tetti e lucernari,impianti elettrici, edilizia
Articolo 159, lettera a)**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3.000 A 12.000 EURO

Nel caso di lavori effettuati in prossimità di **impianti elettrici** o linee elettriche **mancato rispetto di una delle seguenti precauzioni:**

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. (1)

Violazione dell'articolo 118 in materia di precauzioni da adottare nel caso di lavori **splateamento o sbancamento.** (2)

- Quando si eseguono **lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, mancata adozione** delle idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di **gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi**, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. (3)

- **Mancata adozione** delle misure di protezione dei lavoratori nel caso di attività svolte su **tetti e lucernai,**

•**Violazione** delle disposizioni specifiche previste in caso di **disarmo delle armature provvisorie per l'esecuzione di archi, volte e simili** (devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione ed è fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei).

•**Violazione** delle disposizioni in materia di **sottoponti e parapetti.**

Nota 1: Si precisa che la distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Nota 2: art. 118: nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Nota 3: Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

**Sanzioni a carico dei preposti che operano nel settore dell'edilizia
Articolo 159, comma 2, lettera b)**

I PREPOSTI




ARRESTO SINO A UN MESE O CON L'AMMENDA DA 300 A 900 EURO




- Violazione dell'articolo 118 commi 3 e 5 in materia di splattamento e sbancamento;
- Violazione dell'articolo 123 in materia di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie;
- Violazione dell'articolo 140, commi 3 e 6 in materia di ponti su ruote a torre;
- Violazione del divieto di far lavorare gli operai sui muri in demolizione.


Sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per lavori effettuati in cantiere
Articolo 159, comma 1, lettera b)



**- Segue -Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie ed
esecutrici in materia edilizia
Articolo 159, comma 2, lettera a)**



Sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutive ed affidatarie
Articolo 159, lettera d)



I LAVORI INIZIANO A SEGUITO DELL'ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE.

**Sanzioni a carico di lavoratori autonomi, anche esercenti la propria attività in
cantiere e lavoratori dipendenti
Articolo 160**

LAVORATORI AUTONOMI	LAVORATORI AUTONOMI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEI CANTIERI	TUTTI I LAVORATORI (CFR ANCHE ARTICOLO 59)
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI OPPURE AMMENDA DA 1000 A 5000	ARRESTO FINO A UN MESE OPPURE AMMENDA DA 500 A 2000	ARRESTO FINO A UN MESE OPPURE AMMENDA DA 150 A 600 EURO
<p>Mancata attuazione del piano operativo di sicurezza e del piano di cui all'art. 100, comma 1: il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.</p>	<p>Violazione delle disposizioni del decreto sicurezza e mancato adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.</p>	<p>Violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del divieto di depositare sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere materiali che non siano attrezzi necessari immediatamente per lo svolgimento dei lavori.(il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro); • del divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio; • del divieto di salire e scendere lungo i montanti; • del divieto di lavoro sui muri in demolizione.

**Sanzioni a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione della
segnaletica di sicurezza
Articolo 165**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE	
ARRESTO DA TRE A SEI MESI OPPURE AMMENDA DA 2000 A 10000	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI OPPURE AMMENDA DA 1000 A 4500 EURO
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata adozione da parte del datore di lavoro della segnaletica di sicurezza, quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva. • Violazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva dell'adozione della segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII. • Violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di fornire una formazione adeguata ai lavoratori, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. 	<p>Violazione dell'obbligo di provvedere affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.</p>

Sanzioni a carico del preposto per la violazione della segnaletica di sicurezza Articolo 166

IL PREPOSTO È PUNITO NEI LIMITI DELL'ATTIVITÀ CUI È OBBLIGATO IN OSSERVANZA DELL'ART. 19 CON:	
ARRESTO FINO DUE MESI OPPURE AMMENDA DA 400 A 1200 EURO	ARRESTO FINO UN MESE OPPURE AMMENDA DA 150 A 600 EURO
<ul style="list-style-type: none">• Mancata adozione da parte del datore di lavoro della segnaletica di sicurezza, quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.• Violazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva dell'adozione della segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.	Mancata informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori su tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.

**Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazioni delle
disposizioni sulla movimentazione dei carichi
Articolo 170**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 2000 A 10.000	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1000 A 4.500
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Mancata adozione delle misure organizzative necessarie e mancato ricorso ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, necessarie ad evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. • Nel caso in cui sia impossibile evitare la movimentazione manuale dei carichi mancato svolgimento delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione dei posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valutazione, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; c) riduzione o eliminazione dei rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII. • Mancata attivazione di un percorso di formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 	<p>Violazione dell'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato.</p>
---	--

**Sanzioni a carico del preposto per violazione delle disposizioni sulla
movimentazione dei carichi
Articolo 171**

IL PREPOSTO È PUNITO NEI LIMITI DELL'ATTIVITÀ ALLA QUALE È TENUTO IN OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI GENERALI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 CON:

ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA EURO 400 AD EURO 1.200	ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA EURO 150 AD EURO 600
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Mancata adozione delle misure organizzative necessarie e mancato ricorso ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, necessarie ad evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori; • Nel caso in cui sia impossibile evitare la movimentazione manuale dei carichi mancato svolgimento delle seguenti attività: • organizzazione dei posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; • valutazione, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; • riduzione o eliminazione dei rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; • sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII. 	<p>Violazione dell'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato.</p>
--	--

**7. DISPOSIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI CHE UTILIZZANO
VIDEOTERMINALI O ATTREZZATURE
CHE SVILUPPANO RADIAZIONI
OTTICHE O CAMPI
ELETTRICITÀ**

**Sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazione delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videotermini
Articolo 178**

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE	
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA EURO 2.000 A 10.000	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA EURO 1.000 A 4.500
<p>In caso di violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie sui posti di lavoro con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. <p>In caso di violazione dell'obbligo di organizzare e predisporre i posti di lavoro di cui all'articolo 173 in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.</p>	<p>Se il datore di lavoro omette di fornire ai lavoratori informazioni per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi di cui all'art. 174; b) le modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli occhi e della vista.

Sanzioni a carico del preposto in caso di violazione delle disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminali
Articolo 179

PREPOSTO



ARRESTO FINO A DUE MESI O AMMENDA DA 400 A 1.200 EURO	ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 150 A 600 EURO
---	---



<p>Violazione dell'articolo 174, commi 2 e 3 che recitano: "2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV."</p> <p>Violazione dell'art. 175, che recita: "1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro."</p>	<p>Violazione dell'articolo 174, comma 1, lett. a) che dispone: "Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a: a) ai rischi per la vista e per gli occhi."</p>
---	--

**Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dai rischi di esposizioni a radiazioni ottiche
Articolo 219, comma 1, comma 2, lettera a)**


DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE	
ARRESTO DA QUATTRO A OTTO MESI O AMMENDA DA 4.000 A 12.000 EURO	ARRESTO DA QUATTRO A OTTO MESI O AMMENDA DA 2.000 A 4.000 EURO
<p>In caso di violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'art. 181 comma 2, in base al quale “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta”; • dell'art. 190 commi 1 e 5, secondo i quali il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro e individua le misure di prevenzione e protezione necessarie; • dell'art. 209 commi 1 e 5 in base al quale, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori e precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210; • dell'art. 216 comma 1, secondo il quale il datore di lavoro il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori e precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210, prestando particolare attenzione a determinati parametri. 	<p>In caso di violazione degli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 182 “Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi”; • 184 “Informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro”; • 185 “Sorveglianza sanitaria”; • 190 “Valutazione del rischio”; • 192 comma 2 “Misure di prevenzione e protezione”; • 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali”; • 195 “Informazione e formazione dei lavoratori”; • 197, comma 3 e 205 “Deroghe”; • 202 “Valutazione dei rischi”; • 203 “Misure di prevenzione e protezione”; • 209 comma 2 e 4 “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi”; • 210 comma 1 “Misure di prevenzione e protezione”; • 217 comma 1 “Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi”.

-Segue-(Articolo 219, comma 2, lettera b)

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE



ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.000 A 4.500 EURO




In caso di **violazione degli articoli:**

- **210, commi 2 e 3** sulle misure di protezione dei lavoratori che possono essere esposti a campi elettromagnetici;
- **217, commi 2 e 3** sulle disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi nei luoghi di lavoro; in particolare, quando i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione, tali livelli devono essere indicati con un'apposita segnaletica.

8. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 58 lettera a), b)



Articolo 58, lettera c)

MEDICO COMPETENTE




ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA DA 1000 A 5000 EURO



Violazione dell'obbligo di visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Articolo 58, lettera d), e)



Violazione dell'obbligo di nomina del medico competente

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3000 A 1000



Violazione dell'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Articolo 220

ARRESTO FINO TRE MESI O AMMENDA DA 1.000 A
4.000 EURO

<p>In caso di violazione dell'articolo 185 che recita:</p> <p>“1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.</p> <p>2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.”	<p>In caso di violazione dell'articolo 186 che recita:</p> <p>“1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici Capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.”</p>
--	--

**9. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
E
DI PROCEDURA PENALE**

Circostanza attenuante Articolo 303

La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa



La pena è ridotta fino ad un terzo



La riduzione della pena ad un terzo non si applica



Se il contravventore, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.


Nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302 del presente decreto, vale a dire quando "Su richiesta dell'imputato, il giudice sostituisce la pena da irrogare per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto, con il pagamento di una somma non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, previa verifica dell'eliminazione di tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto Articolo 302

Contravvenzioni



Su richiesta dell'imputato, il giudice sostituisce la pena da irrogare per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto, con il pagamento di una somma non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, previa verifica dell'eliminazione di tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.



In tal caso, **il reato si estingue decorsi tre anni** dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La sostituzione della pena dell'arresto con l'ammenda non è consentita:



- quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
- quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del
decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758
Articolo 301**

Le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

Si applicano anche:

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 300

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

È sostituito dal seguente:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Esercizio di fatto di poteri direttivi da parte del datore di lavoro, dirigente e preposto
Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi



Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente **datore di lavoro, dirigente e preposto**, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

**Principio di specialità
Articolo 298**

Principio di specialità



Si intende per tale principio che: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I del decreto e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale”.¹³⁸

¹³⁸ Il principio di specialità, nell'ambito del diritto penale comune, è disciplinato dall'art. 15 del c.p., il quale così recita: "Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

Tale criterio consente di escludere la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici ogniqualvolta uno stesso fatto risulti sussumibile in due o più fattispecie astratte.